

REGOLAMENTO
PER LE ATTIVITA' DI
NOLEGGIO CON CONDUCENTE
DI VEICOLI FINO A NOVE POSTI

Approvato con Deliberazione Consiliare n° 10 del 19.02.2010

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Disciplina dei servizi

Articolo 2 - Definizione del servizio

CAPO II - CONDIZIONI D'ESERCIZIO

Articolo 3 - Titolo per l'esercizio del servizio

Articolo 4 - Cumulo dei titoli

Articolo 5 - Condizioni e forme giuridiche d'esercizio.

Articolo 6 - Servizi sussidiari a integrazione del trasporto di linea e del servizio taxi.

Articolo 7 - Definizione dell'organico

Articolo 8 – Commissione Comunale Consultiva

CAPO III - REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 9 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni.

Articolo 10 - Impedimenti soggettivi

CAPO IV - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 11 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Articolo 12 - Contenuti del bando di concorso

Articolo 13 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Articolo 14 - Criteri di valutazione e titoli di preferenza

Articolo 15 - Rilascio delle autorizzazioni

Articolo 16 - Validità delle autorizzazioni

Articolo 17 - Inizio del servizio

CAPO V - MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 18 - Trasferibilità' per atto tra vivi

Articolo 19 - Trasferibilità' per causa di morte del titolare

CAPO VI - COLLABORAZIONE FAMILIARE

Articolo 2.0 - Collaborazione familiare

CAPO VII

OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Articolo 21 - Obblighi dei conducenti
Articolo 22 - Diritti dei conducenti
Articolo 23 - Divieti per i conducenti
Articolo 24 - Responsabilità' del titolare
Articolo 25 – Informazione all’utenza

CAPO VIII - CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Articolo 26 - Caratteristiche dei veicoli
Articolo 27 - Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente
Articolo 28 - Sostituzione del veicolo
Articolo 29 - Controllo dei veicoli
Articolo 30- Trasporto dei soggetti portatori di handicap
Articolo 31 - Tariffe
Articolo 32 - Reclami ed esposti

CAPO IX - VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 33 - Vigilanza
Articolo 34 - Sanzioni
Articolo 35 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 36 - Sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione
Articolo 37 - Sospensione cautelare dal servizio
Articolo 38 - Sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione
Articolo 39 - Decadenza dell'autorizzazione

CAPO X – NORME FINALI

Articolo 40 - Entrata in vigore del regolamento

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Disciplina del servizio

1. Le funzioni amministrative comunali proprie o delegate dalla Regione in materia di servizio di noleggio con conducente con autovetture fino a nove posti, sono esercitate al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con altre forme di trasporto nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale.
2. Il servizio di noleggio con conducente con autovetture fino a nove posti, è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Toscana.

Articolo 2 - Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge a un'utenza specifica, che avanza presso la sede del vettore apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio senza limite territoriale. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse e ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.
2. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate esclusivamente nel territorio del Comune di Montescudaio.
3. Il servizio di noleggio con conducente è compiuto su richiesta del trasportato e/o trasportati su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, fatto salvo quanto previsto per i collegamenti integrativi con i servizi di linea, di cui all'art.6.
4. I titolari delle autorizzazioni possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano. Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio italiano.
5. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel Comune di Montescudaio, con ritorno alla stessa, mentre il prelievo e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni.

CAPO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Articolo 3 - Titolo per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale (in seguito denominata autorizzazione) a persona fisica in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 9
2. Le autorizzazioni sono personali e cedibili soltanto ai sensi degli artt. 18 e 19 del presente regolamento.
3. Le autorizzazioni sono registrate in apposito registro comunale, attribuendo a ognuna un numero progressivo di esercizio che la contraddistingue.
4. In caso di rilascio del titolo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente a seguito di trasferimento, o a seguito di rinuncia senza trasferimento, o revoca, o decadenza di un'autorizzazione, si attribuisce alla nuova autorizzazione lo stesso numero d'esercizio di quella del servizio cessato.

Articolo 4 - Cumulo dei titoli

1. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi (ove successivamente istituito dall'Ente) e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
2. E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Articolo 5 - Condizioni e forme giuridiche di esercizio

1. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, sempre se iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21.
2. I titolari delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della legge 15.1.1992 n. 21 e dalle direttive regionali.
3. Ferma restando la titolarità in capo al conferente, è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 15.1.1992

- n. 21 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti.
4. Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della L. 21/92, in caso di recesso da tali organismi, l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
 5. Il titolare dell'autorizzazione di noleggio con conducente deve trasmettere all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti, collaboratori familiari, collaboratori o sostituti, impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco deve contenere i dati anagrafici e la posizione previdenziale di ognuno.
 6. In caso di conferimento la gestione economica dell'attività autorizzata è effettuata dallo stesso organismo collettivo interessato.
 7. Il conferimento è consentito, previa presentazione all'ufficio competente dei seguenti documenti:
 - a) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo cui si conferisce, che deve risultare iscritto per attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
 - b) copia dell'atto di conferimento della licenza o dell'autorizzazione, debitamente registrato;
 - c) copia dell'iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.
 8. L'ufficio competente, constatata la regolarità del conferimento, rilascia apposito nulla osta con annotazione mediante appendice di autorizzazione. Tale nulla osta è ritenuto operativo fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della Legge 15.1.1992 n. 21.
 9. La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all'ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

Articolo 6 - Servizi sussidiari a integrazione del trasporto di linea e del servizio taxi

1. I veicoli immatricolati in servizio di noleggio con conducente possono essere utilizzati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previo nulla osta del Dirigente Responsabile, qualora il titolare di autorizzazione presenti istanza allegando copia dell'atto di convenzione stipulato con il concessionario della linea e/o dell'Amministrazione Comunale.

2. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 14, comma 3, ultimo periodo, della legge 15.01.1992 n° 21, non essendo istituito il servizio taxi, il Comune potrà consentire che i veicoli autorizzati per il servizio di noleggio con conducente possano svolgere anche il servizio taxi, disciplinandone in tal caso, con apposita regolamentazione integrativa, le modalità di esercizio, con particolare risferimento alle turnazioni tra i titolari di autorizzazione NCC, alle postazioni di stazionamento, agli orari e alle tariffe.
3. La possibilità d'integrazione prevista dal comma precedente decade automaticamente qualora il Comune di Montescudaio provveda alla istituzione del servizio taxi sul proprio territorio comunale.

Articolo 7- Definizione dell'organico

1. Gli organici per il servizio di noleggio con conducente fino a 9 posti sono fissati a N. 06 (sei) autorizzazioni.
2. Il Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Consultiva Comunale, può modificare l'organico di cui al comma precedente in conformità con la L.R. n.311/95.

Articolo 8 - Commissione Comunale Consultiva

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione e all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta Comunale provvede, entro 60 giorni all'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un apposita Commissione competente per materia e così composta:
 - a) Assessore allo Sviluppo Economico o suo delegato in funzione di Presidente;
 - b) Funzionario Comunale, in qualità di esperto in materia di servizio pubblico non di linea;
 - c) due rappresentanti designati dalle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentate a livello Regionale;
 - d) un rappresentante designato dalle associazioni degli Utenti maggiormente rappresentate a livello Provinciale o Regionale.
2. La Commissione dura in carica quattro anni.
3. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Ciascun Membro della Commissione esprime un voto.
4. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Il Presidente predispone l'ordine del giorno e convoca la Commissione quando si presentano problematiche da sottoporre al suo esame. La convocazione è obbligatoria nell'ipotesi in cui almeno due Componenti della Commissione l'abbia richiesta con domanda motivata e contenente gli argomenti da sottoporre all'esame della Commissione. La convocazione avverrà, in questo caso, entro venti giorni dal ricevimento della domanda.
6. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto deliberare, per la mancanza del numero legale, la Giunta Comunale può assumere presso di sé i poteri e le funzioni della Commissione, deliberando esclusivamente sugli argomenti contenuti negli ordini del giorno rimasti inevasi, reinvestendo la Commissione dei poteri e delle funzioni avocate, una volta deliberato.
7. In relazione a quanto stabilito dal Consiglio Regionale con delibera n. 131 del 1 marzo 1995 art. 13, sono attribuite alla Commissione le seguenti funzioni:
 - a. Vigilare sulla gestione del servizio e sulla corretta applicazione del presente regolamento, avvalendosi a tal fine degli Uffici Comunali competenti;
 - b. Vagliare le segnalazioni e i reclami presentati dall'utenza su eventuali problemi riscontrati nella gestione del servizio, al fine di individuarne la corretta soluzione;
 - c. Promuovere indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti;
 - d. Segnalare problemi riscontrati e formulare proposte alla Commissione Regionale consultiva di cui all'art. 2 della Legge Regionale 6 settembre 1993 n. 67.

CAPO III
REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 9 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano ovvero un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - b) godimento dei diritti politici;
 - c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Economica Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - d) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 10;
 - e) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap;
 - f) avere la propria sede legale ed operativa nel territorio comunale, inteso come locale idoneo allo stazionamento del veicolo adibito a noleggio con conducente. L'idoneità della rimessa è accertata riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d'uso, alle eventuali disposizioni antincendio ed ad ogni altra eventuale normativa attinente.
 - g) Non aver trasferito altra autorizzazione, nei 5 (cinque) anni precedenti, nell'ambito dei Comuni della Provincia;
 - h) Non essere titolare di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata da altro Comune fatto salvo il diritto di cumulo di più autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 2 del presente regolamento;
 - i) Essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia ai massimali minimi previsti dalla legge.
 - j) Essere in regola con gli adempimenti relativi al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e antiinfortunistici (requisito attestabile allegando alla documentazione il DURC in corso di validità).
2. Per l'esercizio dei servizi di noleggio con conducente è altresì richiesta l'iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio.

3. L'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1 lettera b) sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale.
4. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.
5. In considerazione della vocazione turistica del Comune di Montescudaio, è richiesto inoltre, quale requisito integrativo, la conoscenza di almeno una lingua straniera tra inglese, tedesco, francese e spagnolo. Tale requisito, seppur non obbligatorio per la partecipazione al bando, costituisce specifico titolo di valutazione, come previsto dal successivo art. 16, comma 1, lettera b)

Articolo 10 - Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:
 - a) L'essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
 - b) L'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
 - 27.12.56 n. 1423 (misure di prevenzione);
 - 31.05.65 n. 575 e successive modifiche (antimafia);
 - 13.09.82 n. 646 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale);
 - 12.10.82 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
 - 17.1.1994 n. 47 (comunicazioni e certificazioni);
 - c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
 - d) l'essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 (due) anni salvi i casi di riabilitazione;
 - e) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca di autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
 - f) l'aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, relativamente al titolo richiesto, l'autorizzazione di noleggio con conducente anche nell'ambito di altri Comuni;
 - g) la guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, secondo l'art. 186 del Nuovo Codice della Strada;
 - h) la guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo l'art. 187 del Nuovo Codice della Strada;

- i) la sospensione, a qualsiasi titolo, della patente di guida.
2. Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

CAPO IV - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 11 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono assegnate mediante concorso per titoli.
2. Entro 60 giorni dalla approvazione del presente Regolamento, e successivamente ogni volta che risulti scaduta o esaurita la graduatoria vigente, la Giunta Comunale indice il concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni disponibili. Il bando è pubblicato sul bollettino della Regione Toscana, all'Albo Pretorio del Comune e sul sito web del Comune.
3. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.
4. Qualora non pervenga alcuna domanda, si procede all'approvazione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente.
5. La graduatoria ha validità triennale dalla sua data di approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.

Articolo 12 - Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve prevedere:
 - a) il numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso
 - c) l'elencazione dei titoli oggetto della valutazione ai fini dell'assegnazione
 - d) l'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - e) lo schema di domanda per la partecipazione al concorso
 - f) lo schema delle dichiarazioni e autocertificazioni da allegare alla domanda
 - g) l'eventuale ulteriore documentazione richiesta per la partecipazione
 - h) l'indicazione del termine per la presentazione delle domande

Articolo 13 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni si provvede alla nomina di una Commissione di Concorso, composta:

- dal Responsabile del Settore Competente con funzioni di presidente
- dal Responsabile della Polizia Municipale;
- da un rappresentante di categoria del settore di autonoleggio proposto dall'associazione di categoria più rappresentativa presente sul territorio.

Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla VI.

2. La Commissione è convocata dal Presidente.

3. Le sedute della Commissione di concorso sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti.

4. La Commissione esamina la documentazione e procede alla valutazione dei titoli e all'assegnazione dei punteggi, formulando la graduatoria che viene trasmessa alla Giunta Comunale per l'approvazione.

Articolo 14 - Criteri di valutazione e titoli di preferenza

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente, la commissione di concorso, procede alla valutazione dei seguenti titoli:

a) Titolo di studio: laurea punti 3; diploma scuola secondaria punti 2; licenza media inferiore punti 1;

b) Conoscenza documentata di una o più lingue straniere tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo - punti 2 a lingua; conoscenza specialistica documentata, 1 ulteriore punto per ogni lingua;

c) Servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce il NCC - punti 0,5 per semestre continuativo fino ad un massimo di 6 semestri equivalenti a punti 3;

d) Servizio prestato come dipendente o collaboratore familiare in un'impresa di NCC o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico di linea o come conducenti di veicoli di soccorso o di veicoli comunque adibiti a servizio pubblico - punti 0,3 per semestre continuativo fino ad un massimo di 6 semestri equivalenti a punti 1,8;

e) Essere soci di consorzi aventi un numero di soci non inferiore a sei e tra l'oggetto sociale il noleggio con conducente - punti 0,5 per semestre continuativo fino ad un massimo di 6 semestri equivalenti a punti 3.

f) Carichi di famiglia: per ogni persona a carico punti 1;

i) Dichiarazione di impegno ad attrezzare l'autovettura, in caso di assegnazione dell'autorizzazione, per il trasporto dei disabili come previsto dall'art. 14 della legge n° 21/1992: punti 4.

j) attestati di frequenza a corsi di guida su strada in particolari condizioni di pericolo (neve, ghiaccio, bagnato ecc.): punti 0,5 per ogni attestato.

2. A parità di punteggio nella collocazione in graduatoria, l'autorizzazione sarà assegnata al più giovane di età, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 15/5/97 n. 127, modificato dall'art. 2, comma 9 della L. 16/6/98 n. 191.

Articolo 15 - Rilascio delle autorizzazioni

1. Il Responsabile del servizio, entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria di merito provvede all'assegnazione delle autorizzazioni, dandone formale comunicazione agli interessati e rilasciando contestualmente il nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo, che deve presentare le caratteristiche di cui all'rt. 27. Nella comunicazione il responsabile fissa per l'assegnatario un termine di 90 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 9.
2. In caso di comprovati impedimenti, per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 90 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo comunque non superiore a 60 giorni.
3. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione. Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.
4. Le autorizzazioni sono rilasciate rispettivamente entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, previo riscontro della sua regolarità, ai sensi della Legge 241/90 e successive norme attuative.

Articolo 16 - Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni sono rilasciate senza limitazione di scadenza.
2. Le autorizzazioni sono sottoposte a rinnovo, tramite vidimazione, ogni 5 (cinque) anni decorrenti dalla data del rilascio, previa verifica del mantenimento dei requisiti previsti dall'art. 9
3. L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di disporre in qualsiasi momento, laddove si ritenga necessario, il controllo delle autorizzazioni al fine di accertarne la

validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto autorizzatorio.

Articolo 17 - Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro due mesi dal rilascio del titolo, a pena di decadenza.
2. Detto termine può essere prorogato di altri sei mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità ad Iniziare il servizio.

CAPO V : MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 18 - Trasferibilità per atto tra vivi

1. Il trasferimento dell'autorizzazione è disposto dal Comune su richiesta del titolare a persona da questi designata che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Insieme alla domanda di subentro deve essere presentato al Comune l'atto da cui risulti la cessione della autorizzazione.
3. La domanda è accettata, ed il trasferimento è disposto, solo nel caso in cui il titolare rinunci contestualmente alla propria autorizzazione e si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
4. L'inabilità o la non idoneità al servizio, di cui al precedente comma, deve essere provata dal titolare attraverso apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato medico ed i titoli autorizzatori con i relativi contrassegni rilasciati dovranno essere riconsegnati al Comune entro 20 giorni.
5. Il trasferimento della titolarità dell'atto autorizzatorio dovrà essere richiesto entro diciotto mesi dall'accertamento dell'impedimento a pena di decadenza.
6. Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della Legge 15.1.1992 n. 21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione rilasciata anche da altro Comune in seguito a concorso pubblico o ad ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del titolo autorizzatorio.
7. Ad eccezione di quanto previsto dal precedente comma 3, il trasferente potrà continuare l'esercizio dell'attività fino al rilascio della nuova autorizzazione alla persona designata, la quale potrà ritirare il nuovo titolo autorizzatorio contestualmente o successivamente alla restituzione del titolo del trasferente al competente ufficio comunale.
8. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla restituzione del titolo autorizzatorio, il trasferente deve dimostrare al Comune di avere provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile.

9. Il rilascio della nuova autorizzazione e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona designata, dei requisiti di cui all'art. 9 e alla insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 10, nonché alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche di cui all'art. 26 e 27 del presente regolamento.

Articolo 19 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione di noleggio con conducente possono essere trasferite a uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi.
2. Per nucleo familiare s'intende il "nucleo familiare originario o d'origine", che comprende i parenti di primo grado in linea retta (coniuge, genitori e figli) e collaterale (fratelli e sorelle), anche se non conviventi.
3. Gli eredi devono comunicare all'ufficio competente della Polizia Municipale il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento.
Tale comunicazione deve alternativamente indicare:
 - a. l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria da parte degli aventi diritto la produzione di rinuncia scritta a subentrare nell'attività. La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata.
 - b. la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione ai sensi del precedente art. 18, designando entro due anni dal decesso, un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;
 - c. la volontà degli eredi minori, espressa dal giudice tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio di noleggio, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell'erede minore, del diciottesimo mese successivo all'età richiesta per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale;
 - d. la restituzione del titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo.
4. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire l'autorizzazione a un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, devono fare pervenire all'ufficio competente, entro 2 anni dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto au-

torizzatorio. Entro lo stesso termine deve pervenire anche la domanda del subentrante, redatta secondo quanto previsto dal presente Regolamento, che deve indicare i dati del veicolo che si intende utilizzare.

5. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo autorizzatorio.
6. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione deve uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

CAPO VI - COLLABORAZIONE FAMILIARE

Articolo 20 - Collaborazione familiare

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile.
2. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere richieste all'ufficio competente, allegando la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10, comma 4 della Legge 15.1.1992 n. 21;
 - b) dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare o scrittura privata firmata autenticata e registrata relativa al possesso dei requisiti previsti dall'art. 9, comma 1, lettere a), b), c) g) e h) e all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 10 del presente regolamento.
 - c) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
 - d) copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della legge 15.1.1992 n. 21;
 - e) certificato od autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL;
4. L'ufficio competente verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione, in forma di appendice, sull'atto autorizzatorio del titolare.
5. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato.
6. Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni e annotato come sopraindicato.

CAPO VII :
OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOSERVIZI
PUBBLICI NON DI LINEA

Articolo 21 - Obblighi dei conducenti

1. I conducenti delle autovetture di servizio di noleggio con conducente hanno l'obbligo di:
 - a) mantenere il veicolo in condizioni di pulizia e di decoro e igiene interna ed in perfetto stato di efficienza, comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie;
 - b) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 - c) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, l'autorizzazione all'esercizio della attività di noleggio, da esibirsi a richiesta delle Autorità competenti;
 - d) tenere nel veicolo e aggiornare costantemente il "foglio di viaggio", riportante i dati e le annotazioni previste dall'art. 11, comma 4, della legge 15.01.1992 n° 21 e succ. modif.
 - e) esporre in modo visibile all'interno del veicolo l'apposito contrassegno rilasciato dal Comune, riportante il numero dell'autorizzazione e il recapito telefonico dell'Ufficio comunale cui l'utente può rivolgersi per eventuali reclami;
 - f) presentare il veicolo all'ufficio competente della Polizia Municipale quando richiesto, per le opportune verifiche;
 - g) essere ordinato e curato nella persona;
 - h) depositare all'Ufficio Polizia Municipale, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo dal passeggero, del quale non si possa procedere a restituzione immediata;
 - i) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato;
 - j) caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
 - k) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - l) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
 - m) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;

- n) comunicare all'Ufficio competente il cambio di residenza o di domicilio e della ubicazione della rimessa entro il termine di 30 giorni ed eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiro della carta di circolazione, entro due giorni dalla notificazione;
- o) assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.

Articolo 22 - Diritti dei conducenti

1. I conducenti del servizio di noleggio con conducente durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:
 - a) rifiutare il trasporto di animali al meno che la macchina non sia attrezzata per detto trasporto e fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
 - b) rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
 - c) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
 - d) rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
 - e) richiedere all'utente che arreca, in qualunque modo, danno al veicolo il risarcimento del danno;
 - f) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o pretende di fumare anche quando all'interno del veicolo sia esposto il relativo divieto;

Articolo 23 - Divieti per i conducenti

1. E' fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio pubblico non di linea di:
 - a) fumare o consumare cibo durante la corsa;
 - b) detenere sull'autovettura bevande alcoliche di qualsiasi tipo;
 - c) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
 - d) applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
 - e) trasportare i propri animali;
 - f) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;
 - g) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicati sulla carta di circolazione.
 - h) Esercitare altra attività lavorativa

Articolo 24 - Responsabilità del titolare

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

Articolo 25 – Informazione all'utenza

1. Al momento del ritiro dell'autorizzazione il titolare dovrà indicare un numero di utenza telefonica destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività e che verrà utilizzata dal Comune per fornire agli utenti le informazioni previste dall'art 8 della Deliberazione di C.R. 01.03.1995 n° 131.

CAPO VIII
CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI
DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Articolo 26 - Caratteristiche dei veicoli

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono:
 - a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
 - c) avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;
 - d) essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;
 - e) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, in regola con la disciplina vigente;
 - f) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori d handicap.

Articolo 27 - Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente

1. Oltre le caratteristiche di cui all'articolo precedente, il veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente deve portare all'interno del parabrezza e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" nonché una targa collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile mediante piombatura, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune ed il numero dell'autorizzazione.

Articolo 28 - Sostituzione dei veicoli

1. Il titolare dell'autorizzazione è autorizzato dal Responsabile del servizio alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche indicate all'art.26 e necessarie per lo svolgimento dell'attività mediante nulla osta.
2. Non è consentita la sostituzione del veicolo senza il preventivo rilascio del nulla osta suddetto ai fini dell'immatricolazione dello stesso ad uso di autoservizio pubblico non di linea.
3. Successivamente all'immatricolazione suddetta si provvede ad annotare sull'autorizzazione la variazione intervenuta.

Articolo 29 - Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio provinciale del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente possono essere sottoposti prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte della Polizia Municipale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 26 e 27 del presente regolamento.
2. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo e orario indicato. Qualora il titolare non si presenti al controllo suddetto, salvo casi di forza maggiore documentati e accertabili da parte dell'ufficio di Polizia Municipale, si procede alla revoca del titolo autorizzatorio previa diffida.
3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere reso idoneo nel termine indicato. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Responsabile del servizio dispone la revoca del titolo autorizzatorio ai sensi del successivo art. 38.

Articolo 30 - Trasporto dei soggetti portatori di handicap

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 15.1.1992 n. 21, i servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone ai veicoli.
2. Il servizio può essere svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap. In tal caso i veicoli devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.
3. I titolari di autorizzazione possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità'.

Articolo 31 - Tariffe

1. Il corrispettivo del trasporto è liberamente stabilito per contrattazione tra le parti
2. I conducenti possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
3. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.

4. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento e nel caso di convenzioni con soggetti terzi si applicano le tariffe stabilite nelle apposite convenzioni.
5. Nel caso di servizio sostitutivo di taxi, qualora attivato ai sensi dell'art. 14, comma 3, ultimo periodo della Legge 21/1992, saranno applicate le tariffe stabilite dalla specifica regolamentazione emanata dal Comune.

Articolo 32 - Reclami ed esposti

1. Gli utenti degli autoservizi pubblici non di linea che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami od esposti al Responsabile del servizio.
2. I reclami saranno sottoposti all'esame della Commissione consultiva di cui all'art. 8 la quale potrà esprimere indicazioni circa le risposte da fornire agli utenti e le eventuali iniziative da adottare nei confronti del titolare dell'autorizzazione.

CAPO IX - VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 33 - Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi di noleggio con conducente compete agli organi di polizia e alla commissione di cui all'art. 8 del presente regolamento.
2. Il Sindaco può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente regolamento.

Articolo 34 - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge (con particolare riferimento all'art. 85 del Nuovo Codice della Strada e all'art. 11 bis della legge n° 21/1992), tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con:
 - a) sanzioni amministrative pecuniarie secondo quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689 determinate ai sensi del T.U 18/08/2000 n° 267 , art. 3
 - b) sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la revoca dell' autorizzazione.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca del titolo autorizzatorio.

Articolo 35 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente Capo, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 24/11/81 n. 689, per la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento, qualora non siano sanzionate con leggi statali o regionali, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria per le seguenti violazioni:
 - a) non presentare il veicolo all'Ufficio competente della Polizia Municipale quando richiesto per eventuali verifiche (art.21, comma 1 lett. f);
 - b) non avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato (art. 21, comma 1, lett. g);
 - c) non assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa (art. 21, comma 1, lett.o);
 - d) non tenere nel veicolo l'autorizzazione (art. 21, comma 1, lett. c);

- e) non tenere nel veicolo il “foglio di servizio” previsto dall’art. 11, comma 4 della legge n° 21/1992 (art. 21 comma 1 lettera d);
- f) non prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto (art. 21, comma 1, lett. k);
- g) non compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (art. 21, comma 1, lett. m);
- h) non prestare il servizio e non assicurare la necessaria assistenza per l'accesso ai veicoli delle persone portatrici di handicap (art. 30, comma 1);
- i) chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine per i portatori di handicap ed i cani accompagnatori dei non vedenti (art. 31 comma 3);
- j) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate (art. 24, comma 1, lett. f);
- k) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione (art. 24, comma 1, lett. g);
- l) tutte le altre violazioni a norme comportamentali o ad adempimenti amministrativi non espressamente soprariportate sono sanzionate.

Articolo 36 - Sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa dal Responsabile del servizio, come segue:
 - a) fino ad avvenuta annotazione sul titolo autorizzatorio della sostituzione del veicolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 85, comma 4, del Codice della Strada, qualora il veicolo sia stato sostituito senza darne comunicazione al competente Ufficio della Polizia Municipale e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di noleggio con conducente. La sospensione non può avere durata superiore a dodici mesi;
 - b) fino ad un massimo di un mese, quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine indicato dal competente Ufficio della Polizia Municipale, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate;
 - c) fino ad un massimo di dieci giorni, qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dalla Polizia Municipale, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
 - d) fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della Legge n° 21/1992. Nel caso di società sono sospesi gli atti autorizzatori di tutti i soci;

- e) fino ad un massimo di un mese, nel caso di due violazioni della stessa norma o di tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, commesse nell'arco di due anni e per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 35 del presente regolamento;
- 2. Il Responsabile del servizio dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva.
- 3. A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, i titoli autorizzatori devono essere riconsegnati in deposito al competente ufficio

Articolo 37 - Sospensione cautelare dal servizio

- 1. Qualora il titolare dell'autorizzazione o i suoi legittimi sostituti o collaboratori siano sottoposti a misura cautelare personale, il Dirigente Responsabile può procedere alla sospensione dal servizio.
- 2. In attesa che la Commissione Comunale Consultiva esprima il proprio parere in merito alla sanzione disciplinare della revoca dell'autorizzazione, si dà luogo alla sospensione cautelare dal servizio. La Commissione predetta deve esprimersi entro trenta giorni dall'inizio della sospensione dal servizio.

Articolo 38 - Sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione

- 1. Il Responsabile del servizio dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) quando il titolare eserciti l'attività dopo la notificazione del provvedimento di sospensione dal servizio;
 - b) nei casi indicati alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 del precedente art. 36 in cui il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;
- 2. La sanzione accessoria della revoca è comunicata al competente Ufficio provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 39 - Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del servizio dichiara la decadenza della licenza o dell'autorizzazione provvedendo contestualmente al ritiro del titolo autorizzatorio nei seguenti casi:
 - a) sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al precedente art. 9 del presente regolamento;
 - b) il verificarsi in capo al titolare degli impedimenti di cui all'art. 10 del presente regolamento;
 - c) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 17 del presente regolamento;
 - d) estinzione dell'impresa collettiva o comunque modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
 - e) morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 19 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dal precitato art. 19;
 - f) alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
 - g) esplicita dichiarazione scritta di cessazione dell'attività o di rinuncia all'atto autorizzatorio da parte del titolare dello stesso;
 - h) avere ottenuto, tramite concorso pubblico o in seguito a trasferimento, il rilascio dell'autorizzazione in violazione degli artt. 9 e 10 del presente regolamento e cioè prima che siano decorsi cinque anni dalla data di trasferimento del titolo richiesto rispettivamente autorizzazione rilasciata anche da altro Comune;
 - i) sopravvenuta irreperibilità del titolare.
2. La decadenza è comunicata all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

CAPO X – NORME FINALI

Articolo 40 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento della esecutività della relativa delibera consiliare di approvazione e sostituisce, abrogandola, ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.